

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Interesse ad agire - Comitato di scopo - Condizioni.

Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2023, n. 5104

“[...] Il T.a.r. ha [...] correttamente dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, sul rilievo che gli odierni appellanti non hanno dedotto vizi propri degli atti oggetto di impugnativa, bensì censure relative all’assetto urbanistico dell’area e al pregiudizio ambientale che si produrrebbe qualora il progetto acquisito tramite gara, sulla base degli indirizzi forniti ai concorrenti, dovesse essere approvato.

La lesione dedotta riguarda “l’interesse ad una buona qualità dell’aria, alla fruibilità del verde pubblico ed alla tranquillità di quartiere” ed è riconducibile alla variante al PRG, presupposto necessario ai fini dell’insediamento delle opere di cui trattasi, ancora in corso di progettazione.

Dall’analisi dei documenti di gara, ed in particolar modo del Documento di indirizzo alla progettazione, risulta infatti che la realizzazione del “Parco della Giustizia” richiede la modifica delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti fino al momento dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera da parte del Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari, la lesione dedotta dai ricorrenti non è concretamente ipotizzabile.

Va soggiunto che, secondo la disciplina sopra richiamata, è in sede di Conferenza di servizi che potrà essere esattamente individuato il contenuto del progetto (o meglio, della proposta progettuale) che sarà ritenuto suscettibile di approvazione, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale [...]”.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimete;

Visto l’atto di intervento *ad adiuvandum*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il consigliere Silvia Martino;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nell’anno 2014 la Commissione di Manutenzione presso la Corte d’appello di Bari e il Comune di Bari, all’epoca competente in materia di edilizia giudiziaria, convenivano in ordine alla necessità di realizzare un unico “Polo della Giustizia di Bari”, quale sede unica delle attività giudiziarie svolte a Bari; a tal fine veniva individuata, su impulso del Prefetto e a seguito di sopralluogo svolto in data 10 dicembre

2014, quale possibile area dove realizzare tale accorpamento degli uffici giudiziari (penali e civili), quella occupata dalle caserme dismesse “Capozzi” e “Milano” di Bari.

All’esito di tale intesa, l’Agenzia del Demanio adottava i decreti del 24 dicembre 2014 e del 30 luglio 2015, con cui le due caserme venivano dismesse e riconosciute non più utili alle finalità della difesa.

1.1. In data 17 maggio 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Bari sottoscrivevano il “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari”. Tale intervento, ritenuto strategico e qualificante per il territorio, prevedeva la realizzazione del “nuovo polo della Giustizia di Bari” nell’area di sedime delle ex caserme Milano e Capozzi ed era sostenuto, per il tramite della Città Metropolitana di Bari, da un finanziamento di circa € 300.000,00 destinato alla realizzazione di uno studio di prefattibilità preliminare all’elaborazione del progetto di realizzazione della nuova sede, affidato dalla Città Metropolitana ad Invitalia.

1.2. In data 17 gennaio 2018 veniva sottoscritto un Protocollo tra l’Agenzia del Demanio ed Invitalia con l’intento di promuovere ed attuare modalità e strumenti di cooperazione e collaborazione interistituzionale, al fine di porre in essere tutte le condizioni necessarie per l’elaborazione di un’Analisi di prefattibilità del nuovo Polo della Giustizia.

1.3. Successivamente, il 25 gennaio 2018, il Ministero della giustizia ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Bari, la Città Metropolitana di Bari, la Corte di appello di Bari, la Procura Generale presso la Corte di appello ed il Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania-Molise-Puglia e Basilicata sottoscrivevano un Protocollo d’Intesa (successivamente integrato con Protocollo d’Intesa del 30 luglio 2019) per la realizzazione del progetto. L’obiettivo dei Protocolli era quello di unificare gli Uffici giudiziari di Bari, attualmente dislocati in più sedi sul territorio comunale e ospitati in immobili non più idonei, anche al fine di superare le criticità derivanti dalla situazione logistica degli uffici, frazionati in locali spesso provvisori.

1.4. Con Convenzione in data 1 ottobre 2020, il Ministero della giustizia affidava all’Agenzia del Demanio le funzioni di stazione appaltante e tutte le attività tecnico - amministrative finalizzate alla realizzazione del Parco della giustizia di Bari.

L’Agenzia, con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - V^a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 136 del 20 novembre 2020, indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle indagini preliminari al Progetto di fattibilità tecnico-economica.

La gara veniva aggiudicata al RTP Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.coop., che elaborava uno studio di inserimento urbanistico volto a fornire un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto dei luoghi ed il contesto socio-economico, elaborando un piano di razionalizzazione e valorizzazione della zona,

tenuto conto dell'analisi del quadro legislativo e dei vincoli nonché del contesto insediativo, socio-economico e della mobilità in cui si inserisce l'area oggetto di intervento.

1.5. In seguito, con D.P.C.M. del 5 agosto 2021, emanato in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha modificato l'articolo 4 del decreto legge n.32 del 2019, il "Parco della Giustizia di Bari" veniva individuato quale intervento infrastrutturale caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, per la cui realizzazione si rendeva necessaria la nomina di un Commissario straordinario, nominato nella persona dell'ing. Antonio Ottavio Ficchi, Direttore della Direzione regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio.

1.6. Da ultimo, con l'art. 9 del d.l. 10 settembre 2021 n.121, recante "*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*", venivano emanate disposizioni volte ad accelerare l'approvazione e la realizzazione dell'opera.

1.7. L'Agenzia del Demanio ha quindi indetto il "*Concorso di progettazione in unico grado, in modalità informatica, per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano"*", oggetto principale del presente contenzioso.

In particolare, il bando di concorso, pubblicato in data 7 febbraio 2022, prevede che al soggetto che verrà individuato come vincitore venga affidata anche, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, la progettazione definitiva del primo lotto; la stazione appaltante si è inoltre riservata la facoltà di affidare al vincitore del concorso anche la progettazione definitiva dei restanti lotti.

1.8. Avverso tale bando (unitamente agli atti presupposti rappresentati dai Protocolli d'intesa del 25 gennaio 2018 e del 30 luglio 2019 e dalla Convenzione del 1° ottobre 2020), proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, il neo costituito Comitato di Scopo Denominato "Per un parco verde di quartiere alle ex Casermette: Capozzi e Milano" insieme ad altri soggetti, dichiaratisi residenti nel rione denominato "Carrassi" e comunque nelle vicinanze delle ex Caserme.

Essi avanzavano anche una domanda risarcitoria in relazione al danno patrimoniale che, a loro dire, sarebbe stato causato ai cittadini dalla realizzazione del Parco della Giustizia di Bari nella località prescelta.

1.9. I ricorrenti, in primo grado, articolavano tre mezzi di gravame (da pag. 10 a pag. 26).

Essi deducevano, altresì, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l., n.121 del 2021, convertito con modificazioni dalla l. 9 novembre 2021, n. 156 nella parte in cui avrebbe affidato al Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari - nominato ai sensi dell'art. 4 del decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - poteri in contrasto con il dettato costituzionale.

2. Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell'odierna impugnativa:

- ha dichiarato inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* del signor Bitetto;
- ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse;
- ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

3. L'appello è affidato ai seguenti motivi.

I. *In via preliminare: erroneità della sentenza in rito, in relazione alla carenza di interesse.*

La gara sarebbe stata bandita sull'erroneo presupposto della primaria individuazione all'interno del quartiere Carrassi di una grande maglia, di oltre 40 ettari, interamente destinata a "Verde di Quartiere", da sacrificare per la realizzazione dell'edilizia della Giustizia, presupponendo l'adozione della variante al PRG che modifichi la zonizzazione e vocazione stessa dell'area.

La zonizzazione sarebbe tuttavia intoccabile, data l'impossibilità (*in thesi*) di destinare lo *standard* minimo di verde su altre aree del quartiere ovvero in aree adiacenti.

Il ricorso sarebbe stato promosso avverso i primi atti esecutivi del disegno prefigurato sin dal 2014.

Gli atti di gara si baserebbero su un presupposto impossibile e irrealizzabile e sarebbero quindi radicalmente viziati.

Sebbene l'art. 9, comma 3, del d.l.121/2021, convertito con modificazioni dalla l. 156/2021, abbia previsto che è l'approvazione del progetto a perfezionare, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e Regione, tuttavia, nel "Documento di indirizzo alla progettazione" allegato agli atti di gara sarebbero stati già chiariti tutti gli elementi specifici della variante.

II. *Segue: erroneità ed ingiustizia della sentenza in relazione alla presunta tardività e alla mancata presunta impugnativa di atti prodromici.*

Gli atti con cui è stata scelta la localizzazione non sarebbero stati, al tempo, immediatamente lesivi.

La lesione degli interessi dei ricorrenti si sarebbe concretizzata solo con il concorso di idee che avrebbe cristallizzato l'opera per ubicazione e qualità.

I ricorrenti non avrebbero avuto inoltre interesse ad impugnare il bando precedente, relativo all'affidamento delle indagini preliminari, in quanto essi ritenevano che i tecnici avrebbero fatto emergere l'impossibilità della realizzazione dell'opera sull'area prescelta.

Quanto alla mancata impugnativa del D.P.C.M. del 5 agosto 2021, che ha individuato il Parco della Giustizia di Bari presso l'area delle Caserme quale intervento infrastrutturale prioritario da commissariare, anche in questo caso si tratterebbe di un atto privo di portata lesiva.

3.1. Gli appellanti hanno riproposto i motivi di merito non esaminati dal T.a.r..

4. Si sono costituite, per resistere, le Amministrazioni intimat.

5. Il Comune di Bari e le Amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato, hanno presentato articolate memorie difensive – in particolare riproponendo le ulteriori eccezioni preliminari il cui esame è stato assorbito dal T.a.r. - in vista della camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare.

Tale istanza è stata respinta con l'ordinanza n. 5310 dell'11 novembre 2022.

6. In data 19 gennaio 2023 è intervenuta *ad adiuvandum*, l'Associazione "Fare Verde" Onlus.

7. Le parti hanno depositato memorie conclusionali in data 9 febbraio 2023 e 14 febbraio 2023.

8. Gli appellanti, l'Associazione interveniente e il Comune di Bari hanno depositato memorie di replica in data 17 febbraio 2023.

9. L'appello è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 2 marzo 2023.

10. Oggetto del contendere è il concorso di progettazione in unico grado, in modalità informatica, per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari presso l'area occupata dalle Caserme dismesse "Capozzi" e "Milano", unitamente ai Protocolli di Intesa stipulati a partire dal 2014.

10.1. La gara indetta dall'Agenzia del Demanio, oggetto dell'odierna impugnativa, è finalizzata ad acquisire il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore al quale affidare, ai sensi dell'art. 152, comma 5, del Codice dei contratti, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la progettazione definitiva del primo lotto relativamente all'area in esame, di proprietà dello Stato.

La stazione appaltante si è riservata, altresì, la facoltà di affidare al vincitore del concorso la progettazione definitiva dei lotti successivi.

In precedenza, sempre mediante procedura di evidenza pubblica (non impugnata dai ricorrenti), era stato acquisito lo studio di inserimento urbanistico il quale, come si legge nella Relazione dei progettisti depositata in primo grado *"rappresenta l'elemento di sintesi e d'integrazione delle indagini ambientali (su terreni, sottosuolo e vegetazione), delle analisi del quadro legislativo e dei vincoli e del contesto insediativo, socio-economico e della mobilità in cui si inserisce l'area oggetto di intervento"*.

10.2. Va altresì ricordato che l'esigenza di accorpare gli edifici giudiziari era da tempo avvertita dal Comune di Bari che, nel 2007, avviò anche un'indagine di mercato finalizzata alla realizzazione della cittadella giudiziaria, sulla base di un quadro esigenziale formulato dalla Commissione di manutenzione presso la Corte d'Appello di Bari.

Tale iniziativa risale all'epoca in cui le spese di funzionamento degli Uffici giudiziari gravavano ancora sui Comuni.

Successivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 526 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a decorrere dal 1° settembre 2015, tali spese sono state trasferite allo Stato.

Come noto, quella vicenda fu caratterizzata da un complesso contenzioso con l'Impresa Pizzarotti s.p.a., che si è chiuso con la pronuncia dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 11 del 2016, che

ha respinto l'azione di ottemperanza della predetta società finalizzata all'accertamento del suo diritto ad eseguire il progetto proposto all'Amministrazione.

L'Adunanza plenaria ha in particolare statuito che *“Le sentenze ottemperande riconoscono solo un obbligo di natura procedimentale, la cui ulteriore attuazione risulta, peraltro, ormai preclusa dall'insormontabile ostacolo rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia 10 luglio 2014, C-213/13, la quale, intervenendo su un tratto di procedimento non investito dal giudicato, ha diretta applicazione e prevale, secondo un criterio di successione temporale, sulla “regola conformativa” desumibile dalle sentenze amministrative rese dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nel corso della vicenda in oggetto”*.

10.3. I Protocolli di Intesa intervenuti a partire dal 2014 si sono poi orientati verso il recupero urbanistico dell'area delle Caserme.

Inoltre, con D.P.C.M. del 5 agosto 2021, emanato in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (che ha modificato l'articolo 4 del decreto legge n.32 del 2019), il “Parco della Giustizia di Bari” è stato individuato quale intervento infrastrutturale caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, per la cui realizzazione è stato nominato un Commissario straordinario.

Da ultimo, con l'art. 9 del d.l. 10 settembre 2021 n.121, sono state emanate una serie di disposizioni finalizzate ad accelerare l'approvazione e la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

11. Ciò posto, si può prescindere dall'esame delle (ulteriori) eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevate dalle parti resistenti, in quanto l'appello è infondato e deve essere respinto.

Il T.a.r. ha infatti correttamente dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, sul rilievo che gli odierni appellanti non hanno dedotto vizi propri degli atti oggetto di impugnativa, bensì censure relative all'assetto urbanistico dell'area e al pregiudizio ambientale che si produrrebbe qualora il progetto acquisito tramite gara, sulla base degli indirizzi forniti ai concorrenti, dovesse essere approvato. La lesione dedotta riguarda *“l'interesse ad una buona qualità dell'aria, alla fruibilità del verde pubblico ed alla tranquillità di quartiere”* ed è riconducibile alla variante al PRG, presupposto necessario ai fini dell'insediamento delle opere di cui trattasi, ancora in corso di progettazione.

Dall'analisi dei documenti di gara, ed in particolar modo del Documento di indirizzo alla progettazione, risulta infatti che la realizzazione del “Parco della Giustizia” richiede la modifica delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

Al riguardo, è utile riportare la procedura prevista dall'art. 9, del d.l. 10 settembre 2021 n. 121 (cd. “Decreto infrastrutture”), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156:

“1. Il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, convocando la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipa obbligatoriamente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990, anche un rappresentante del Ministero della giustizia.[...].

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1 [...] è trasmesso, a cura del Commissario, altresì all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. [...] Gli esiti della valutazione ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. [...].

3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'approvazione del progetto perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i provvedimenti di valutazione ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente all'approvazione del progetto, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 [...].”

Orbene, come peraltro riconosciuto dagli stessi appellanti, l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario – la quale comporta *ex lege* l'effetto di variante – non è ancora intervenuta.

12. La stessa carenza di interesse si riscontra peraltro anche rispetto ai vari Protocolli di intesa oggetto di impugnativa, perché la “localizzazione” dagli stessi individuata è comunque ancora allo stadio programmatico e diventerà vincolante solo quando il progetto verrà approvato, realizzando altresì “*ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione, in ordine alla localizzazione dell'opera*”, con il ricordato, connesso effetto *ex lege* “*di variante degli strumenti urbanistici vigenti*” (art. 9, comma 3, d.l. ult.cit.).

In tal senso, la motivazione del T.a.r. deve essere modificata, in quanto la relativa impugnazione è non già irricevibile, quanto inammissibile.

13. In definitiva, fino al momento dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera da parte del Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari, la lesione dedotta dai ricorrenti non è concretamente ipotizzabile.

13.1. Va soggiunto che, secondo la disciplina sopra richiamata, è in sede di Conferenza di servizi che potrà essere esattamente individuato il contenuto del progetto (o meglio, della proposta progettuale) che sarà ritenuto suscettibile di approvazione, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

13.1. Allo stato, è quindi priva di rilevanza anche la dedotta questione di legittimità costituzionale in ordine ai poteri del Commissario straordinario, in quanto gli stessi non sono stati ancora esercitati.

13.2. Non può quindi in alcun modo procedersi all'esame delle censure relativo al merito del progetto poiché, fino all'esame in Conferenza e all'approvazione da parte del Commissario, il progetto stesso non avrà alcuna valenza vincolante né incidenza sull'assetto urbanistico.

13.3. Giova ricordare che il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., non può operare alcun sindacato su poteri non ancora esercitati poiché in tal modo verrebbe a condizionare le attribuzioni istituzionali delle Amministrazioni competenti, in violazione del principio di separazione dei poteri.

13.4. Va infine evidenziato che, al contrario di quanto argomentato nelle memorie conclusionali dagli appellanti e dall'Associazione interveniente, la sopravvenuta aggiudicazione della gara per l'acquisizione del progetto di fattibilità tecnico – economica non concretizza ancora alcuna lesione rispetto all'interesse ambientale di cui essi si affermano titolari, trattandosi di attività endoprocedimentale, finalizzata al successivo esame in sede di Conferenza di servizi.

Allo stesso modo, anche la nota del Commissario straordinario del 23 dicembre 2022, con la quale è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprova che l'approvazione del progetto di fattibilità è tuttora *in itinere*.

Infatti, secondo il menzionato art. 9, comma 2, del cit. d.l. n. 121 del 2021, “*Gli esiti della valutazione ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi*” finalizzata all'approvazione dell'opera da parte del Commissario.

13. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8068 del 2022, di cui in epigrafe, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna gli appellanti e l'Associazione interveniente, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado che liquida, in favore di ciascuna delle due parti resistenti in euro 5.000,00 (cinquemila/00) e

quindi per complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvia Martino

IL PRESIDENTE

Luigi Carbone

IL SEGRETARIO